

COMMISSIONE VII

DIFESA

40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Missioni:		
PRESIDENTE	349	
Proposta e disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		
ACCAME ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, concernente la corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate (2081);		352, 353
Disposizioni in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2281)		352, 353
PRESIDENTE	350	
Proposta e disegno di legge (Discussione e rinvio):		
STEGAGNINI ed altri: Nuove norme concernenti il limite di età per la cessazione dal servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (2091);		353
Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (2360)	350	351, 352
PRESIDENTE	350, 351, 353, 354	352, 353
		353
		353
		353
		353
		351, 352
		350, 351
		352

La seduta comincia alle 9,30.

STEGAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, il deputato De Poi è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione della proposta di legge Accame ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, concernente la corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate (2081); e del disegno di legge: Disposizioni in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge Accame ed altri: « Modifica del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, concernente la corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate »; e del disegno di legge: « Disposizioni in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 gennaio 1981.

Poiché non sono ancora pervenuti prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Stegagnini ed altri: Nuove norme concernenti il limite di età per la cessazione dal servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (2091); e del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (2360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini, Grippo, Rubino e Tassone: « Nuove nor-

me concernenti il limite di età per la cessazione dal servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri »; e del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ».

L'onorevole Tassone ha facoltà di svolgere la relazione.

TASSONE, *Relatore*. I provvedimenti in esame, che prevedono l'elevazione, in via definitiva, del limite di età per la cessazione dal servizio dei militari di truppa, rispondono all'esigenza, fortemente sentita, di dare sia all'Arma dei carabinieri sia alla guardia di finanza una maggiore efficienza per fronteggiare la criminalità imperante nel nostro paese e per renderle in grado di corrispondere pienamente ai loro compiti istituzionali.

Debbo rilevare, senza fare con ciò una polemica, ma come semplice registrazione di fatto, che la proposta di legge d'iniziativa parlamentare è stata presentata il 6 novembre del 1980, mentre il disegno di legge governativo è stato presentato il 18 febbraio scorso. Questo lo dico senza polemica, soprattutto per richiamarmi a quanto abbiamo sempre affermato in sede di esame del bilancio, quando abbiamo invitato il Governo a coordinare le sue iniziative con quelle parlamentari (ovviamente non mi riferisco al sottosegretario Bandiera), ponendo maggiore attenzione a quelle che sono le esigenze che vengono avvertite in termini prioritari dai singoli deputati.

In effetti non si tratta di una rivendicazione di « paternità », bensì del riconoscimento dell'importanza che rivestono i militari di truppa e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i quali adempiono, ad alto livello qualitativo, ai loro compiti istituzionali.

Vi è, quindi, l'esigenza di un maggiore coordinamento e di una maggiore attenzione verso le iniziative parlamentari; non comprendiamo perché le proposte di legge in questione sono state messe all'ordine

del giorno della nostra Commissione soltanto il 1° aprile 1981: forse perché si attendeva l'iniziativa governativa, certamente importante poiché comprende il concerto tra il ministro della difesa e quello del tesoro, ma tardiva e non completa.

Con la legge n. 56 del 1970 il Parlamento aveva aumentato di 7 mila unità l'organico dell'Arma dei carabinieri; per le considerazioni già fatte, questo organico si è rivelato nel corso di questi undici anni del tutto insufficiente, dati i compiti e gli impegni che si sono delineati per fronteggiare la criminalità nel nostro paese.

Con la legge n. 318 del 1980 si è provveduto all'aumento di tali organici (2 mila settecento sottufficiali, 3 mila carabinieri), ma in maniera ancora insufficiente rispetto all'ottimale e cioè nella misura di 5 mila sottufficiali e 16 mila militari di truppa.

Quest'ultimo è l'obiettivo che si è accompagnato alle richieste fatte più volte alla nostra Commissione per dotare l'Arma dei carabinieri di una professionalità e di una attrezzatura tali da corrispondere in pieno a quelle che sono le esigenze avvertite da tutti.

I provvedimenti al nostro esame tendono a prorogare il limite di età per la permanenza degli appuntati dei carabinieri e della guardia di finanza a 56 anni (in luogo degli attuali 55). Debbo far presente che con la legge 22 maggio 1976, n. 382, questo limite di età era fissato temporaneamente, con scadenza al 18 maggio 1981. Il disegno di legge governativo tramuterebbe questo limite da temporaneo in definitivo.

Vi è una differenza da rilevare tra il disegno di legge governativo e la proposta di legge presentata dall'onorevole Stegagnini poiché mentre il primo si ferma semplicemente a quanto poc'anzi ho detto, la seconda darebbe la possibilità di trattenere in servizio fino al compimento del sessantesimo anno di età i militari che ne facessero richiesta (naturalmente nei limiti dell'organico).

Per questo motivo ritengo che tale proposta di legge risponda meglio alle esi-

genze da tutti avvertite circa i problemi relativi ai vuoti di organico, mentre andrebbe ampliata per quanto riguarda il riferimento al Corpo della guardia di finanza.

Ad avviso del relatore, il testo della proposta di legge Stegagnini (salvo le modifiche richiamate) è più completo rispetto a quello governativo. Tale proposta di legge prevede inoltre (all'articolo 2, ultimo capoverso) la possibilità di procedere ad una graduatoria, nel caso in cui le vacanze disponibili siano di numero inferiore alle domande, in base agli anni di servizio prestati, per evitare che in futuro vi sia incertezza nell'interpretazione della norma.

In conclusione, per le motivazioni che ho cercato di esprimere, ritengo sia necessario procedere all'approvazione della normativa in esame contemperando sia le esigenze contenute nel disegno di legge governativo, sia quelle contenute nella proposta di legge Stegagnini ed altri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

STEGAGNINI. Il relatore ha già chiaramente esposto la situazione attuale degli appuntati dei corpi di polizia (carabinieri e guardia di finanza) per i quali era stato fissato in 55 anni il limite di età per la cessazione dal servizio. Con un provvedimento limitato nel tempo, che scadrà il 18 maggio 1981, questo limite era stato spostato a 56 anni. La proposta di legge in discussione è stata presentata per due ordini di motivi: in primo luogo, per fissare in via permanente il limite di età di 56 anni per la cessazione dal servizio; in secondo luogo, perché, se non si prevedesse la possibilità del trattenimento in servizio fino al sessantesimo anno di età, il 18 maggio prossimo, dovendo andare in congedo chi ha già cinquantasei anni di servizio, si verificherebbe un sensibile esodo dei militari dell'Arma dei carabinieri. Poiché i volumi organici dei militari di truppa della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri sono fissati con legge, se non consentiamo il trattenimento in servizio vi sarà un notevole assottigliarsi

degli organici e ne verrà a soffrire la funzionalità di tutta l'organizzazione.

Il disegno di legge del Governo fissa il limite di età per il collocamento in congedo assoluto in sessanta anni. Non dà però la possibilità ai militari presenti nei volumi organici prefissati di essere trattati in servizio a domanda, previo accertamento della idoneità fisica.

Come è detto nella relazione che accompagna la proposta di legge, di cui sono primo firmatario, l'amministrazione valuterà, in relazione all'età e alle condizioni fisiche, la possibilità di impiegare il personale che ha richiesto di essere trattato in servizio in incarichi non prettamente operativi.

Il provvedimento in discussione risponde alle esigenze di coloro i quali per motivi personali, ad esempio perché hanno figli ancora in età scolastica (fino a qualche anno fa i militari di truppa non potevano sposarsi prima dei trenta anni), vogliono rimanere in servizio. Certamente l'amministrazione ha tutto l'interesse ad evitare un esodo di massa dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza; comunque, a mio avviso, è senz'altro possibile integrare l'articolato del testo del Governo sulla base delle motivazioni espresse dalla nostra proposta di legge, in tal modo dando una risposta adeguata a quelle che sono precise esigenze, di funzionalità e di efficienza, delle forze armate.

ZANINI. Premetto che il problema dei limiti d'età per la cessazione dal servizio attivo andrebbe esaminato nell'ambito di una legge a sé, di una legge organica, pur comprendendo che la questione necessita di un provvedimento urgente per far fronte alla grave carenza di organico evidenziata in entrambe le relazioni di accompagnamento.

Fatta questa premessa, vorrei alcuni chiarimenti dal Governo, perché se si vota una legge senza avere a disposizione sufficienti elementi di conoscenza, si rischia di scrivere un testo che rimarrà sulla carta e non diventerà mai operante.

Il disegno di legge, per esempio, è stato presentato in ritardo rispetto alla pro-

posta di legge d'iniziativa parlamentare. Per un momento mi sono chiesto se questo ritardo fosse stato previsto e studiato; poi, rilevando che il Governo non è in grado di arrivare a tali finezze, ho concluso che si tratta di un ritardo del tutto casuale e non voluto al fine di dare al provvedimento governativo un significato particolare, correttivo nei confronti della precedente proposta di legge.

Un elemento di profonda differenza tra i due provvedimenti, è che il disegno di legge fa un opportuno riferimento anche ai militari di truppa della Guardia di finanza, che invece non viene fatto nella proposta di legge; inoltre leggendo le due relazioni vi si notano valutazioni totalmente diverse, diversità di cui, dalla voce del Governo, vorremmo conoscere il motivo.

Soltanto se le risposte che ci verranno date saranno convincenti, se il Governo ci darà gli opportuni chiarimenti circa gli effetti che i provvedimenti in questione avranno sugli organici dell'Arma dei carabinieri, e, quindi, sulla sua stessa operatività ed efficienza, noi potremo prendere decisioni a ragion veduta, adeguate alle reali esigenze del momento.

ACCAME. Associandomi alle osservazioni del collega Zanini, aggiungo che le precisazioni del Governo in materia sono assolutamente indispensabili per consentirci di legiferare con cognizione di causa, evitando quindi il ripetersi di esperienze negative come quella compiuta con la questione delle rappresentanze, la cui legge è stata origine di squilibri e di difficoltà di vario tipo.

Se si conosce a fondo la situazione prima di votare una legge, si evita di mettere delle inutili pezze e di creare attese che, non potendo essere soddisfatte, danno poi inevitabilmente il via a proteste ed a contestazioni, com'è avvenuto per la legge troppo frettolosamente varata l'estate scorsa. Ricordiamoci che le proteste sono arrivate a valanghe.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di gente che, dopo essere stata privilegiata una volta, vuole esserlo una seconda volta.

ACCAME. A prescindere da queste considerazioni, sulle quali si può o meno convenire, ritengo che si debba evitare di procedere a pezzi e bocconi, senza una visione completa delle conseguenze che possono derivare da un provvedimento « tampone ».

Invito pertanto il Governo a presentarci un quadro completo della situazione in modo che, da parte nostra, si possano prendere adeguate decisioni.

MICELI. I provvedimenti oggi al nostro esame sono positivi; si tratta di sfruttare la possibilità di integrare gli organici colmando le insufficienze con il personale che ha acquisito una lunga esperienza e che, quindi, è altamente qualificato.

Sono però dell'avviso che sia necessario avere un quadro di riferimento più completo da parte del Governo.

DEL RIO. A me pare che si debba stabilire se sia necessario fare due provvedimenti o ricomprendere in uno solo la normativa in questione. La proposta dell'onorevole Stegagnini mi sembra più completa nella sua stesura di quanto non lo sia il progetto governativo; però, se entriamo nell'ordine di idee che sia l'Arma dei carabinieri sia il Corpo della guardia di finanza abbiano identiche esigenze, è necessario integrare tale proposta.

Si tratta di considerazioni che dobbiamo fare prima di procedere alla discussione vera e propria.

CERQUETTI. A mio avviso è necessario tenere conto della recente legge di riforma della polizia, che permette — sulla base delle esigenze dell'amministrazione — agli appartenenti al corpo di polizia, di essere richiamati per un massimo di due anni fino al 58° anno di età.

Bisogna stare attenti a non fare norme squilibrate rispetto a quelle approvate da poco tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il dibattito svolto, più lungo di quanto il provvedimento imponesse, è però servito a chiarirci le idee su alcuni punti importanti.

Vorrei dare alla Commissione qualche chiarimento in merito ai problemi sollevati. Il primo riguarda la data di presentazione del disegno di legge, che è, in effetti, quella del 18 febbraio scorso; in realtà esso è stato presentato per il concerto nel settembre del 1980, e voi sapete che quello del concerto governativo è uno degli aspetti della « lentocrazia » del nostro paese, che viene però riabilitata se consideriamo l'andamento dei lavori parlamentari.

Il provvedimento in oggetto è stato presentato per dare ulteriore validità al decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, relativo all'elevazione del limite di età da cinquantacinque a cinquantasei anni per la cessazione dal servizio continuativo. Il decreto-legge citato era stato presentato in considerazione del fatto che ci si era resi conto che i volumi organici dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza potevano essere mantenuti solo con un prolungamento del limite di età per la cessazione dal servizio. Considerando che il 10 maggio di quest'anno verrebbe a cessare questa normativa, il Governo aveva presentato appunto un provvedimento per rendere definitiva questa proroga del limite di età. Per il ritardo con cui il concerto su tale disegno di legge è stato ottenuto, e in vista di prevedibili difficoltà da parte parlamentare per la sua approvazione, il Governo ha preparato un decreto-legge che prevede una proroga di tre mesi di questo limite di età, in attesa che il Parlamento approvi il provvedimento definitivo, per evitare che i militari in questione possano essere collocati in congedo. Ma non ritengo che sarà necessario servirsi di questo strumento.

Tra i due provvedimenti in discussione non vi è una sostanziale differenza, tendendo entrambi ad adeguare in via definitiva, gli organici dei carabinieri e della guardia di finanza alle loro esigenze ope-

relative. Noi dobbiamo soltanto tener presente che esistono delle norme di carattere generale che vogliamo continuamente richiamare nella nostra legislazione, ma che sono sempre presupposte. La norma di carattere generale, nella fattispecie, prevede che, nei limiti delle vacanze esistenti in organico, e previo accertamento delle condizioni psicofisiche (è l'unica discriminante stabilita), l'amministrazione possa trattenere in servizio i militari fino al raggiungimento dell'età del congedo assoluto, ossia fino a sessanta anni. Poiché è prevedibile che non tutti possano essere mantenuti in servizio, occorre stabilire per legge dei criteri in base ai quali l'amministrazione possa decidere chi trattenere e chi no. Ritengo che si possa integrare la norma di carattere generale, di cui parlavo prima, con quanto viene suggerito nella proposta di legge Stegagnini, ossia che il mantenimento in servizio possa avvenire a domanda dell'interessato, a cominciare da coloro i quali abbiano maggiore anzianità. Con questa precisazione, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Propongo di adottare come testo-base il disegno di legge n. 2360. Pongo in votazione tale mia proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantesimo anno di età. Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di età.

Gli onorevoli Zanini e Stegagnini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo unico le seguenti parole: « possono, a domanda, essere trattenuti per necessità di organico ».

Poiché su questo emendamento è necessario acquisire i pareri della I e della V Commissione, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

L'emendamento sarà immediatamente inviato alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO